

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BUSTO ARSIZIO

**Federazione Rinascimento Italia ("FRI"), in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. Nazzareno Oberto.**

PREMESSO CHE

Federazione Rinascimento Italia è un'associazione civica per la protezione delle libertà fondamentali e contro gli abusi, che ha tra i propri scopi statutari (<https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/06/Statuto.pdf> - All. 1) quello di mettere a disposizione di cittadini, associazioni civiche e movimenti per la tutela delle libertà, strumenti concreti ed immediati per contrastare il cambiamento in atto da parte di politici, burocrati e giornalisti che oramai non fanno più gli interessi dei cittadini.

FRI è un'organizzazione **non ideologica e decentralizzata** diretta da avvocati, medici, scienziati, imprenditori, professionisti, artisti.

In linea con i propri principi ispiratori, ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 333 c.p.p., **Federazione Rinascimento Italia**

Espone e denuncia quanto segue:

L'emergenza "COVID" ha creato nel nostro paese una serie di sconvolgimenti sul piano socio/economico paragonabili solo a quelli di un conflitto bellico (la situazione è nota a vari analisti economici che riportano le statistiche relative al PIL, da cui si evince che un calo simile non si registrava dai tempi della seconda guerra mondiale).¹

La perdita del PIL conseguente alla forzata sospensione/limitazione dell'attività per molti settori produttivi con la conseguente distruzione di intere filiere e disoccupazione di massa conseguente è sotto gli occhi di tutti e si ritiene fatto notorio, tale da non necessitare dimostrazione.

Ancor più gravi stanno diventando le conseguenze sul piano sociale: i numeri relativi all'incremento giornaliero dei contagi e dei ricoveri ospedalieri (in terapia intensiva e subintensiva) che vengono tutti i giorni esposti a gran voce dai mass media creano un clima di allarme, incertezza e, in alcuni casi, terrore

¹ Si veda, tra i molti, A. Bagnai <https://goofynomics.blogspot.com/2020/08/caduta-grave-ma-gestibile.html>

nella popolazione al punto che, ormai, i rapporti sociali sono diventati quasi inesistenti e non solo a causa delle misure limitative della libertà (di riunione, di movimento, ecc.) imposte dai vari provvedimenti legislativi e DPCM che si susseguono a cadenza continua. Per non parlare delle ricadute sulla salute psicofisica delle persone².

Tutto ciò, se per un verso, negli strati della popolazione più colpiti dalla crisi, ha per effetto l'inasprimento delle tensioni sociali e l'acuirsi del senso di ribellione con il rischio di una imminente deflagrazione in scontri di piazza, per altro verso, in una parte notevole (forse la maggioranza) delle persone si sta sviluppando un senso generalizzato di allarme ed angoscia che il continuo susseguirsi di notizie catastrofiste sulla situazione pandemica non fa altro che alimentare e portare all'exasperazione.

Se non è questa la sede per discutere della legittimità e fondatezza dei provvedimenti restrittivi di cui sopra, vi è però da interrogarsi se le notizie ed i dati continuamente riportati dai media sulla situazione ospedaliera siano almeno in parte, artatamente gonfiati solo allo scopo di alimentare il senso di allarme nella popolazione e se questa situazione non lasci spazio a condotte di approfittamento (di rilievo penale) da parte di settori che, invece, hanno trovato occasione per incrementare il proprio "business".

Ci si riferisce, in particolare, alle notizie quotidianamente riportate dagli organi di informazione che riferiscono di una situazione ospedaliera prossima al collasso e che farebbero pensare ad un rischio gravissimo per la salute pubblica, ove, per contro, molti osservatori indipendenti (anche addetti ai lavori) pare smentiscano tale dato³.

È di questi giorni la notizia, riportata sul quotidiano locale "la Prealpina" del 1 novembre 2020, a firma Marco Linari secondo la quale pazienti senza sintomi verrebbero ricoverati e trattenuti senza reale giustificazione clinica, solo poiché positivi al COVID. Nell'articolo di stampa si riporta un'intervista al Sig. Matteo Sabba che riferisce che una sua parente senza sintomi è stata trattenuta perché positiva al COVID. E si chiede: "perché, di fronte all'emergenza tanto strombazzata in televisione e sui giornali, si ostinano a volere che [i pazienti NDR] stiano lì? A me tutto questo non torna affatto?".

² È noto anche il notevole aumento dei suicidi e dei casi accertati di depressione

³ Si vedano i numerosi filmati sui social e dichiarazioni di numerosi medici (Bassetti, Zangrillo, solo per citare gli esperti più noti ed accreditati anche dai media "ufficiali")

E non torna nemmeno all'esponente FRI. Come, giustamente riporta l'articolista (*si vera sunt exposita*, aggiungiamo): "Matteo Sabba getta un'ombra scurissima su quella che sarebbe la gestione dell'emergenza".

Va notato che la notizia assume spessore nel momento in cui si ponga mente al fatto che il Sig. Sabba non sarebbe un *quivis de populo* in cerca di notorietà, ma trattasi di persona molto in vista nella comunità locale, essendo presidente del Distretto del Commercio e leader della lista civica Busto Grande. E, soprattutto, come riportato nel summenzionato articolo di cronaca, ci tiene lui stesso a sottolinearlo: "Guai a chiamarlo negazionista".

Anche FRI tiene a precisare (per quanto ci si renda conto della sterilità di certe troppo facili definizioni) di non iscriversi al cosiddetto partito dei "negazionisti" del COVID ma, per scopo statutario, si mette a disposizione per tutelare l'interesse dei cittadini, surrogando una classe politica che ormai pare aver perso di vista tale scopo e sembra operare a tutela di altri, inconfessabili tornaconti. Il primo interesse della collettività riteniamo sia quello di accertare la verità e, a questo proposito, pensiamo che i fatti posti all'attenzione meritino approfondimento da parte della A.G. al fine di verificare se siano in essi ravvisabili ipotesi di reato.

A tale proposito crediamo sia di massima utilità approfondire la fondatezza di numerose voci, anche di autorevoli esperti e personaggi pubblici, a cui anche l'informazione "ufficiale" ha dato risalto, secondo cui ogni struttura sanitaria riceverebbe, per ogni ricoverato diagnosticato COVID, una diaria di 2.000 €.⁴

Il fatto che alcuni canali di informazione e fact-checkers "indipendenti" si siano affrettati a dichiarare la notizia infondata, o addirittura, l'abbiano definita una "bufala", lungi dall'attribuirle una patente di infondatezza, dovrebbe stimolare ad un suo approfondimento, nell'interesse della collettività. Del resto non è compito gravoso per l'A.G. utilizzare i propri poteri per appurare se si tratti di voci correnti nel

⁴ Si veda l'intervista a Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile in: <https://www.oltre.tv/bertolaso-business-positivi-2000-giorno-ricoverato/>
<https://www.radioradio.it/2020/10/bertolaso-indennizzo-paziente-covid-regioni-ospedali/>
<https://it.blastingnews.com/politica/2020/10/coronavirus-bertolaso-2000-euros-per-ricoverati-covid-come-si-puo-pensare-che-ospedali-se-ne-privino-003219108.html>

pubblico o di dati di fatto concreti e reali (sarebbe sufficiente acquisire i D.R.G. presso gli assessorati alla sanità regionali).

Nel caso in cui la suddetta ipotesi risultasse accertata, pare indubbio che sussistano elementi concreti per ritenere configurata l'ipotesi di più di un reato procedibile d'ufficio, come si tenterà di illustrare *infra*.

Va solo aggiunto, in fatto che il Sig. Matteo Sabba, risulta essere disponibile a rendere ogni chiarimento ed approfondimento sul fatto che la A.G. ritenesse di dover svolgere.

IN DIRITTO

Qualora i fatti esposti in narrativa fossero accertati, sussistono, a parere dell'esponente, tutti gli estremi del reato di truffa di cui all'art., 640 *bis*, c.p. (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e comunque della residuale ipotesi di cui all'art. 316 *ter* c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Elemento costitutivo del reato in parola è quell'*immutatio veri*, di per sé non necessariamente costituente il reato di falso, idonea a creare i presupposti per il conseguimento di erogazioni pubbliche (si veda: *Cassazione penale sez. II - 02/07/2013, n. 35197* - Nel caso di specie la Corte ha reputato significativa l'indicazione, tra le spese per le quali era stata richiesta l'erogazione di un contributo regionale, di esborsi per consulenza riguardanti un oggetto diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non sarebbe stato erogabile). A questa stregua sarebbe sufficiente ad integrare la tipicità del fatto / reato, non la falsa attestazione di positività al COVID, ma semplicemente la non necessità del ricovero del paziente finalizzata a lucrare indebitamente il contributo pubblico, in guisa tale da trarre in inganno il pubblico funzionario erogatore (*Cassazione penale sez. II - 28/06/2017, n. 35638*, secondo cui presupposto del reato di truffa ai danni di ente pubblico è l'induzione in inganno dei pubblici funzionari, non essendo peraltro necessaria l'individuazione della persona fisica tratta in errore. Si veda *Cassazione penale Sez. II - 27/09/2016, n. 52316*⁵).

⁵ In motivazione, la Corte, relativamente ad una fattispecie in cui l'atto dispositivo da parte dell'ente era conseguito ad una condotta truffaldina idonea ad incidere sull'intero processo decisionale, ha affermato che la persona fisica materialmente indotta in errore può essere qualunque soggetto che abbia contribuito, attraverso l'adozione di atti del procedimento amministrativo, al formarsi della volontà dell'ente

Qualora fosse accertato che, nel caso di specie, la struttura ospedaliera abbia senza alcuna necessità dal punto di vista clinico, trattenuto in degenza la paziente che non presentava alcun sintomo riconducibile a COVID e che detta condotta risultasse idonea a conseguire l'erogazione pubblica, non vi è dubbio che siano concretizzati tutti i presupposti del reato in parola.

Resta da aggiungere che il reato di truffa aggravata per l'ottenimento di erogazioni pubbliche concorre col reato di malversazione ai danni dello Stato ex art. 316 *ter* c.p. (sul punto ha fatto chiarezza la S.C. a sezioni unite che, con la sentenza - 23/02/2017, n. 20664 che ha risolto così un annoso contrasto giurisprudenziale) ⁶.

*** **

Per questi tutti i motivi sopra esposti, FRI (Federazione Rinascimento Italia) e per essa, il suo legale rappresentante Nazzareno Oberto,

espone

i fatti di cui sopra alla spettabile A.G., affinché, previe le opportune indagini e d accertamenti del caso, qualora nelle condotte sopra descritte si ritenessero configurabili estremi di qualsivoglia reato, proceda penalmente nei confronti di tutti coloro che saranno ritenuti penalmente responsabili chiedendone formalmente la punizione.

Si producono i seguenti documenti:

1. Copia statuto FRI
2. Copia "La Prealpina" del 1/11/20

Si indica quale persona informata sui fatti di cui in narrativa il Sig. Matteo SABBA, residente in Solbiate Olona Via Delle Vignole 14/b

⁶ Il reato di malversazione a danno dello Stato, previsto dall'articolo 316-bis del Cp, concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'articolo 640-bis del Cp. Tra le due fattispecie non sussiste un concorso apparente di norme, ma un concorso materiale di reati che può determinare, al più, un vincolo di continuazione qualora l'erogazione pubblica sia ottenuta dal privato fraudolentemente e poi utilizzata per scopi privati. E ciò in quanto le condotte incriminate dalle due fattispecie sono strutturalmente differenti e cronologicamente distinte.

Delego alla presentazione del presente esposto l'avv. Domenico Margariti del Foro di Busto Arsizio, con Studio in Busto Arsizio, Largo Giardino n. 7, delegandolo, anche a mezzo di sostituti, al deposito e/o alla trasmissione informatica dell'atto.

Con promessa di rato e valido il suo operato.

In fede.

Luogo e data

Federazione Rinascimento Italia

(il Presidente – Sig. Nazzareno Oberto)